

ISTITUTI DEFLATTIVI

Nella conciliazione giudiziale a regime è utilizzabile la compensazione

di **Gianfranco Antico**



L'[articolo 1, commi da 206 a 212, L. 197/2022](#), prevede la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un **accordo conciliativo fuori udienza**, con il beneficio di una riduzione delle sanzioni **ad un diciottesimo** del minimo previsto dalla legge (indipendentemente dallo stato del contenzioso) e l'ulteriore vantaggio di un'ampia rateazione degli importi dovuti (venti rate trimestrali di pari importo).

Se ai sensi del dell'[articolo 1, comma 206, L. 197/2022](#), l'istituto definitorio interessa le controversie relative ad atti impositivi, pendenti al 1° gennaio 2023 in primo e secondo grado, **con l'[articolo 17, comma 2, D.L. 34/2023](#)** sono definibili in conciliazione anche le controversie **pendenti al 15 febbraio 2023**, per le quali le parti provvedono, **entro il 30 settembre 2023**, alla sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 D.Lgs. 546/1992, giusta la proroga disposta dall'[articolo 20, comma 1, lett. f\), D.L. 34/2023](#).

Lo stesso D.L. 34/2023 – articolo 23 – ha previsto, in caso di adesione alle definizioni agevolate previste dai commi da [153](#) a [158](#) e da [166](#) a [252](#), dell'articolo 1 L. 197/2022, una **causa speciale di non punibilità dei reati tributari**, in relazione ai reati di cui agli [articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater](#), comma 1, D.Lgs. 74/2000.

Il [comma 208](#), dell'articolo 1 L. 197/2022, attraverso il richiamo all'[articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992](#) e all'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#), prevede l'obbligo di versare le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, **entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo**.

È espressamente esclusa la compensazione di cui all'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Pur se è **vietata la compensazione** – in analogia con quanto dettato dall'Agenzia delle entrate

con la circolare 2/E/2023 e con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot.n. 27663 del 30.01.2023 (punto 3.1.), in ordine all'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, di cui ai commi da [179](#) a [185, dell'articolo 1 L. 197/2022](#) - **è da ritenere consentita la definizione degli atti in conciliazione, secondo le regole ordinarie vigenti, attraverso la compensazione** di cui all'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **ma a sanzioni ordinarie** (ovvero il **quaranta per cento** del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del **primo grado di giudizio**, e il **cinquanta per cento** del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del **secondo grado di giudizio**).

Infatti, la conciliazione a regime non è andata in *soffitta*, atteso che può continuare ad essere utilizzata.

Questo significa che **il contribuente può scegliere** e decidere di definire l'atto in conciliazione, secondo le regole ordinarie, utilizzando le regole di cui all'[articolo 48 ter D.Lgs. 546/1992](#).

E in questo caso le somme sono compensabili, sia ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) sia ex [articolo 28-quinquies, D.P.R. 602/1973](#), che ha previsto che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 65/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, possano essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'[articolo 9, comma 3-bis, D.L. 185/2008](#), conv. con modif., dalla L. 2/2009 o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato (cfr. D.M. 14.01.2014 di attuazione della norma e circolare n. 36/2012 del MEF).